



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.**

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTA** la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 167 del 14 luglio 2021 recante “Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l’olio d’oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto 7 giugno 2018”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della Salute 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2022 recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

### DECRETA

#### **Titolo I**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

##### ART. 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto detta modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 di cui alle premesse, con riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP), per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti.
2. Fatte salve le competenze delle autorità di gestione, esercitate in conformità a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, gli articoli 3, 4, 5 e 6 si applicano ai pertinenti interventi previsti dal medesimo PSP, diversi da quelli individuati al comma 1.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### ART. 2

#### *Obiettivi*

1. Il Piano strategico PAC, nel periodo 2023-2027, è orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, negli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115.

### ART. 3

#### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel presente decreto;
  - b) «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano;
  - c) «attività agricola», comprende le seguenti attività:
    - 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
    - 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
      - 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
      - 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
      - 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;

- 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indettificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
- d) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così definite:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
  - 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
  - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
- 2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:
  - 2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:
    - 2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
    - 2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
    - 2.1.3) vivai ornamentali;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
- 2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- 2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.
- 2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:
  - 2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
  - 2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
- 3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
- 3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
- 3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo.
- 3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggiere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indettificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
- 3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
- 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
  - 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
  - 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
  - 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.
- e) «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- f) «ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:
- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
    - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
    - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
    - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
    - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
  - 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetraidro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile;
- g) «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda;
- h) «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- i) «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f) del presente articolo e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte;

- l) «successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima;
- m) «ClassyFarm»: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
- n) «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
- o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet [www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it).
- p) «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti.
- q) «responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.

### ART. 4

#### *Agricoltore in attività*

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
  - b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
  - c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
  - d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
  3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all’anno precedente, il requisito di cui al comma 2 è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente, quest’ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all’allegato IX del



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

### ART. 5

#### *Giovane agricoltore*

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:
  - a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
  - b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del presente decreto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
  - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
    - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
    - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
    - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.
2. L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
  - a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
  - b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
  - c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.
4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.
5. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
  - a) detiene una quota rilevante del capitale;
  - b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
  - c) provvede alla gestione corrente della società.
7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, facente parte integrante del presente decreto.
8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.
11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

### ART. 6

#### *Nuovo agricoltore*

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:
  - a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
  - b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
  - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
    - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
    - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell'attività agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
  - a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
  - b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
  - c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
  - d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.
4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

### **Titolo II**

### **TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI**

#### **CAPO I**

#### **Tipi di intervento e requisiti minimi**

##### **ART. 7**

##### *Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e requisiti dei beneficiari*

1. I tipi di intervento di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, sono:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
  - b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
  - c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
  - d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
  - e) il sostegno accoppiato al reddito.
2. I pagamenti diretti di cui al comma 1, sono concessi agli agricoltori in attività.

### ART. 8

#### *Requisiti minimi*

1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

### ART. 9

#### *Contributo agli strumenti di gestione del rischio*

1. Ai sensi dell'articolo 19, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.
2. Il prelievo di cui al comma 1 è operato dagli Organismi pagatori competenti ed è eseguito, in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento.
3. Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

## CAPO II

### **Pagamenti diretti disaccoppiati**

#### **Sezione 1**

#### **Sostegno di base al reddito per la sostenibilità**

### ART. 10

#### *Valore dei diritti all'aiuto e convergenza*

1. Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2021/2115, al sostegno di base al reddito per la sostenibilità è destinato il massimale derivante dalla differenza tra la dotazione finanziaria



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

annuale per i pagamenti diretti stabilita nell'allegato IX del medesimo regolamento e i plafond destinati agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 22 del presente decreto.

2. Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
3. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a duemila euro.
4. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.
5. Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma 2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore.
6. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per conformarsi al comma 5 è finanziato con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026.
7. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al comma 4.
8. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, sia assunta la decisione di non concedere più il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica tale decisione.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### ART. 11

#### *Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica*

1. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.
2. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.
3. Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1 marzo 2021, citati in premessa.
4. La domanda unica è presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno.
5. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:
  - a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128;
  - b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
  - c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
  - d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
  - e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

6. Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.
7. Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui al comma 5 del presente articolo e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, i moduli precompilati di cui al comma 6 del presente articolo indicano:
  - a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
  - b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
  - c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
  - d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.
8. Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.
9. La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.
10. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

11. In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalità definite dall'organismo di coordinamento.
12. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:
  - a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
  - b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;
  - c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.
13. In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo organismo pagatore.
14. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'organismo pagatore può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

### ART.12

#### *Riserva nazionale*

1. Presso l'organismo di coordinamento è costituita la riserva nazionale che è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
    - i) delle norme sull'agricoltore in attività;
    - ii) dei requisiti minimi;
  - b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;
  - c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
  - d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
  - e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.
2. La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.
3. Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto alle categorie prioritarie di cui al comma 2.
4. Esaurite le fattispecie prioritarie di cui al comma 2, la riserva viene usata per:
- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici è concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;
  - b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c).



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

5. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.
6. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.
7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.
8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.
9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi del comma 4 è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.
10. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore.
11. È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

### ART.13

#### *Trasferimento dei diritti all'aiuto*

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.
2. L'organismo di coordinamento determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n.231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

3. I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII, facente parte del presente decreto.
4. I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.
5. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.
6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 e 4, determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

### **Sezione 2**

#### **Sostegno complementare al reddito**

##### **ART. 14**

##### *Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità*

1. Ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità.
2. Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.
3. Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialità non è riconosciuta.

4. Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

### ART. 15

#### *Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori*

1. Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento è destinato al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 5 del presente decreto che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui alla Sezione 1. Pertanto, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 95, la spesa totale per gli altri tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, non supera, per ciascun anno civile, la dotazione finanziaria indicata nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115, ridotta dell'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento.
2. Il requisito anagrafico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.
3. Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, è soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
4. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.
5. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro soggetto con la medesima qualifica "giovane", presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.
6. In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

7. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

### **Sezione 3**

#### **Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali**

##### **ART. 16**

##### *Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali*

1. Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):
  - a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
  - b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
  - c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
  - d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
  - e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
2. Negli anni di domanda 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 gli importi riservati agli eco-schemi, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i medesimi eco-schemi, nei limiti indicati dallo stesso paragrafo 5 e in conformità ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 97, sono utilizzati, con il



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

seguente ordine di priorità per: il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

3. Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115, negli anni di domanda 2025 e 2026, fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 10 dello stesso articolo 97 e in conformità dell'articolo 101, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 per cento degli importi di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115, per l'anno di domanda interessato, e riservato agli eco-schemi, è utilizzato per finanziare nel medesimo anno, con il seguente ordine di priorità: il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso articolo 97.
4. Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.
5. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
6. Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attività che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.
7. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

### ART. 17

#### *Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale*

1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.
2. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire:

- a) Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
  - b) Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
3. Il pagamento di cui al comma 2, lettera a) spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
  - b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
  - c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
4. Il rispetto dell'impegno di cui al comma 3 è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
5. Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di cui al comma 3, sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria.
6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b), non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.
7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del presente decreto. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

8. L'aiuto per il Livello 2 dell'impegno di cui al comma 2, lettera b), è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.
9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.
10. Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

### ART. 18

#### *Pagamento per inerbimento delle colture arboree*

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto:
  - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
  - b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
  - d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
3. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
4. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

### ART. 19

#### *Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico*

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:
- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
  - c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.
2. Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.
  3. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
  4. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18 o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

### ART. 20

#### *Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*

1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:
  - a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda.

- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
  - c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono *ipso facto* i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.
- 2. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
  - 3. Il pagamento è cumulabile con il pagamento con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.
  - 4. Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 del presente decreto in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

### ART. 21

#### *Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori*

- 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

2. Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
  - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
  - b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
  - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
  - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
3. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni/Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
4. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:
  - a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da un distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).

- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
  - c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.
5. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
6. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'articolo 20, Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18.
7. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema saranno adottate apposite Linee Guida contenenti diverse raccomandazioni ivi incluse quelle della scelta delle piante.

### **CAPO II**

#### **Pagamenti diretti accoppiati: Sostegno accoppiato al reddito**

##### **ART. 22**

##### *Norme generali e disposizioni finanziarie*

1. Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:
- a) latte;
  - b) carni bovine;
  - c) carni ovine e caprine;
  - d) frumento duro;
  - e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
  - f) riso;
  - g) barbabietola da zucchero;
  - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
  - i) olio d'oliva;
  - l) agrumi;
  - m) colture proteiche comprese le leguminose.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

2. Ai sensi dell'articolo 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, è destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del medesimo regolamento, riservando le seguenti percentuali e rispettando gli importi indicati nel PSP come stabilito nel paragrafo 6 del medesimo articolo 96:
  - a) il 13 per cento è destinato al sostegno dei settori e produzioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere da a) a l)
  - b) il 2 per cento è destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose di cui al presente articolo, comma 1, lettera m).
3. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
4. Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:
  - a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
  - b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.
5. Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica di cui all'articolo 11.
6. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.
7. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

### ART. 23

#### *Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte*

1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 24:
  - a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;

- b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2;
2. L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
  - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
  - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
  - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:
  - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
  - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
  - contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2.
5. La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

### ART. 24

#### *Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina*

1. La quota pari all'9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X, facente parte integrante del presente decreto. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
  - b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.
2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:
- a) Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
  - b) Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione,.
3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. I premi di cui al comma 2 spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.
5. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
6. L'allegato X, di cui al comma 1, è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.

### ART. 25

#### *Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino*

1. La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle agnelle,



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:
  - a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
  - b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
4. Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
5. La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata alla misura premi a capi ovicapri, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
6. Ciascun capo ovicaprio può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

### ART. 26

#### *Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro*

1. La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 27

#### *Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza*

1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 28

#### *Sostegno accoppiato al reddito per riso*

1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del riso.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 29

#### *Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero.*

1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 30

#### *Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione*

1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 2 sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori, presso l'organismo di coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento i contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 31

#### *Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012*

1. La quota pari al 2,60 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.
4. Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, citato in premessa, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui al comma 1 sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

### ART. 32

#### *Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati*

1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### ART. 33

#### *Sostegno accoppiato al reddito per la soia*

1. La quota pari al 44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione della soia.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ART. 34

#### *Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia*

1. La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.
3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

## **Titolo III**

### **Disposizioni generali e finali**

### ART. 35

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2021/2115 e alle condizioni ivi stabilite, l'organismo di coordinamento, sulla base delle effettive esigenze, utilizza i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi e, ai sensi del secondo comma del paragrafo 3, del medesimo articolo, e nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### ART. 36

#### *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

### ART. 37

#### *Controlli e disposizioni finali*

1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172.
2. L'organismo di coordinamento garantisce il rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione unionale e nazionale per ciascun regime di intervento e pratica, laddove necessario, una riduzione lineare dei pagamenti.
3. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
4. Il piano colturale di cui al comma 3 è finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale, comprende le informazioni necessarie per tale controllo.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.

### ART. 38

#### *Abrogazioni*

1. Dall'anno di domanda 2023 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
  - b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 223 del 25 settembre 2018, recante “Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande uniche relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023, nonché ove applicabili, alle misure e impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ALLEGATI

**Allegato I**

*(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5)*

**Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Alpi Occidentali | 2000 metri s.l.m. |
| Alpi Orientali   | 1800 metri s.l.m. |
| Appennini        | 1700 metri s.l.m. |

**Allegato II**

*(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)*

**Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA**

| CATEGORIA DI ANIMALI                       | INDICE DI CONVERSIONE IN UBA |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Bovini di oltre due anni di età            | 1,0                          |
| Bovini da sei mesi a due anni di età       | 0,6                          |
| Bovini di meno di sei mesi                 | 0,4                          |
| Equini di oltre 6 mesi                     | 1,0                          |
| Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15                         |
| Suini riproduttori > 50 KG                 | 0,5                          |
| Altri suini di età superiore a 70 giorni   | 0,3                          |

**Allegato III**

*(articolo 3 comma 1 lettera f) e articolo 11, comma 2)*

**Titoli di conduzione**

Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva: visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società, sentenza che accerta l'usucapione, decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali;
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi: documenti attestanti la proprietà e dichiarazione dal contitolare interessato attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati: contratto preliminare registrato;
- Usufrutto: Atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di contitolarità del diritto, dichiarazione dell'usufruttuario attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Nuda proprietà: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata e dichiarazione dell'usufruttuario concedente;
- Enfiteusi: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Mezzadria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Colonia parziaria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Affitto (contratto scritto o verbale): Atto pubblico o scrittura privata registrati. In caso di contratto di affitto verbale: dichiarazione resa dal concedente attestante la concessione della superficie in affitto. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Affitto in favore del giovane agricoltore: Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (la registrazione non è richiesta nei casi di cui all'articolo 15 della legge 441/1998);
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo: contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore;
- Comodato (contratto scritto o verbale): atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione: Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Usi civici: Provvedimento dell'Amministrazione concedente con specifica della quota del singolo agricoltore;
- Compartecipazione stagionale: Contratto registrato (non si applica al prato permanente);
- Custodia giudiziaria: Provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- Conduzione ai sensi dell'art. 1bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116: Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione.
- Uso oggettivo del suolo (in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica): Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo.

### **Allegato IV** (articolo 3 comma 1 lettera f) **Coefficienti di ponderazione**

| <b>Elementi protetti</b>                                          | <b>Limiti dimensionali</b>                                                                           | <b>Fattore di ponderazione</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fasce tampone</b>                                              | <b>Larghezza minima 3 m</b>                                                                          | <b>1,5</b>                     |
| <b>Fossati</b>                                                    | <b>Larghezza massima 10 m</b>                                                                        | <b>2</b>                       |
| <b>Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle</b> | <b>Larghezza compresa tra 1 e 20 m</b>                                                               | <b>1,5</b>                     |
| <b>Siepi individuali o gruppo di alberi/filari</b>                | <b>Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura &lt;20%</b>              | <b>2</b>                       |
| <b>Terreni lasciati a riposo</b>                                  |                                                                                                      | <b>1</b>                       |
| <b>Alberi isolati / Alberi monumentali</b>                        | <b>Diametro min. chioma 4 m</b>                                                                      | <b>1,5</b>                     |
| <b>Fascia inerbita</b>                                            | <b>Larghezza min. 3 m</b>                                                                            | <b>1,5</b>                     |
| <b>sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche</b>             | <b>Larghezza massima tot. 4 m</b>                                                                    | <b>2</b>                       |
| <b>Boschetti nel campo</b>                                        | <b>Superficie massima 0,3 ha</b>                                                                     | <b>1,5</b>                     |
| <b>Piccoli stagni</b>                                             | <b>Superficie <math>\leq 3000 \text{ m}^2</math></b>                                                 | <b>1,5</b>                     |
| <b>Muretti</b>                                                    | <b>Altezza compresa tra 0,3 a 5 m<br/>Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m<br/>Lunghezza minima 25 m</b> | <b>1</b>                       |
| <b>Terrazze</b>                                                   | <b>Altezza minima 0,5 m</b>                                                                          | <b>1</b>                       |



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

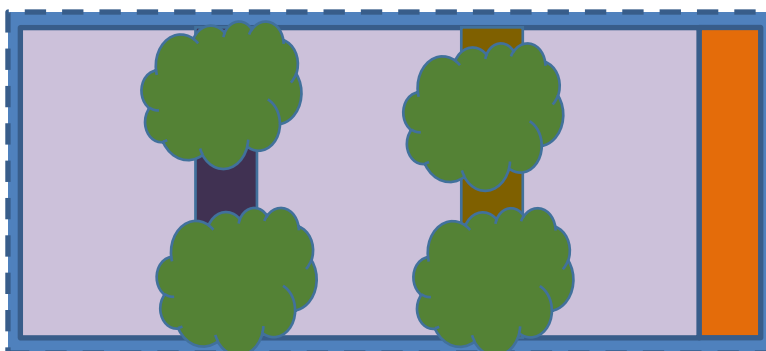
### **Allegato V**

(articolo 3, comma 1. lettera i)

#### **Elementi adiacenti**

Adiacenza alla parcella agricola: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili, gli che facciano parte di un bosco. Di seguito si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte.

Elemento lineare adiacente

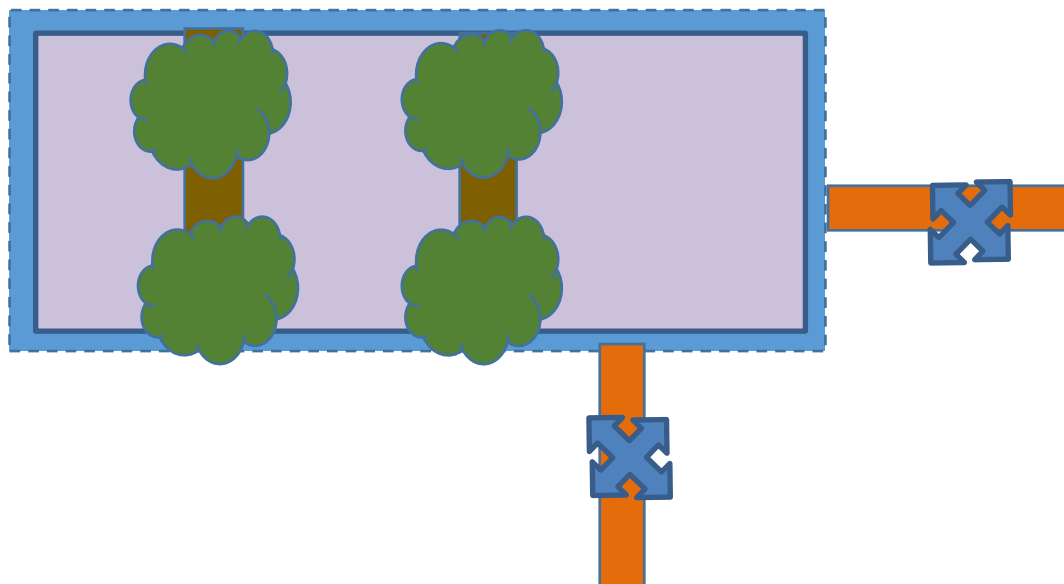


|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Superficie agricola        |
|  | Sistema agroforestale      |
|  | Elemento lineare adiacente |
|  | Superficie ammissibile     |

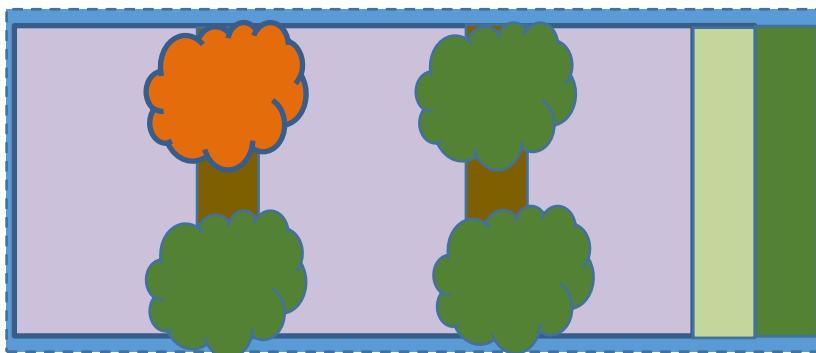


*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Elemento confinante tramite il proprio lato corto: non ammissibile



Elemento non ammissibile < 5 m

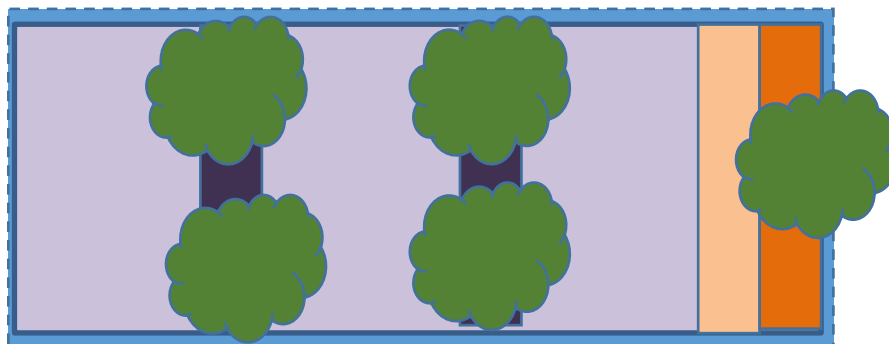


|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Superficie agricola                      |
|  | Sistema agroforestale                    |
|  | Elemento non ammissibile inferiore a 5 m |
|  | Elemento lineare adiacente               |
|  | Superficie ammissibile                   |



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Adiacente ad adiacente



|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Superficie agricola                              |
|  | Sistema agroforestale                            |
|  | Elemento adiacente                               |
|  | Elemento lineare adiacente ad elemento adiacente |
|  | Superficie ammissibile                           |

### **Allegato VI**

*(articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1 e articolo 6, comma 1, lettera c), punto 1)*

Titoli di scuola secondaria di secondo grado:

1) scuola secondaria di secondo grado:

- Istituti Tecnici indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria;
- Istituti professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- Istituti professionali pre-riordino indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2) percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale:

- Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
- Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

Quadro dei Titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.

Classi di laurea di primo livello (ex DM 509/99):



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- classe 1 – Biotecnologie
- classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
- classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

### Diplomi universitari:

- Biotecnologie agro-industriali;
- Economia e amministrazione delle imprese agricole;
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
- Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- Produzioni animali;
- Produzioni vegetali;
- Tecniche forestali e tecnologie del legno;
- Viticoltura ed enologia.

### Corsi di laurea di secondo livello:

- classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- classe 47/S – Medicina veterinaria,
- classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

Sono altresì considerati gli analoghi titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento.

## **Allegato VII**

*(articolo 5, comma 7, articolo 6, comma 3 e articolo 13, comma 3)*

### ***Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie***

#### **1. SOCIETÀ DI PERSONE**

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, cioè non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempimenti finisce per trasferirsi sui soci.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### *Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *Società in accomandita semplice (S.a.s.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

## **2. SOCIETÀ' DI CAPITALI**

Le società di capitale hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto.

### *Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### **3. SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)**

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

• Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### **Allegato VIII**

*(articolo 20, comma 1, lettera a)*

#### **Elenco delle colture da rinnovo**

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mais o Granoturco ( <i>Zea mays</i> L.)             | Colza ( <i>Brassica napus</i> L.)           |
| Soia ( <i>Glycine max</i> L.)                       | Tabacco ( <i>Nicotiana spp</i> L.)          |
| Girasole ( <i>Helianthus annuus</i> L.)             | Cipolla ( <i>Allium cepa</i> L.)            |
| Pomodoro ( <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)    | Cocomero ( <i>Citrullus lanatus</i> Thunb.) |
| Patata ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)               | Aaglio ( <i>Allium sativum</i> L.)          |
| Sorgo da granella ( <i>Sorghum vulgare</i> Pers.)   | Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.)         |
| Carciofo ( <i>Cynara cardunculus</i> L.)            | Lino ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)       |
| Barbabietola da zucchero ( <i>Beta vulgaris</i> L.) | Arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)      |
| Melone ( <i>Cucumis melo</i> L.)                    | Ravizzone ( <i>Brassica campestris</i> L.)  |
| Peperone ( <i>Capsicum Annuum</i> L.)               | Carota ( <i>Daucus carota</i> L.)           |
| Melanzana ( <i>Solanum melongena</i> L.)            |                                             |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Allegato IX**

(articolo 21, comma 1)

**Elenco delle specie di interesse apistico**

| Nome comune                    | Nome scientifico                                                               | Nettare (N)<br>Polline (P) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Altea                          | <i>Althea officinalis</i>                                                      |                            |
| Anethum graveolens             | <i>Anethum graveolens</i>                                                      | N / P                      |
| Achillea                       | <i>Achillea millefolium</i>                                                    | N / P                      |
| Ambretta comune                | <i>Knautia arvensis</i>                                                        | N / P                      |
| Asfodelo                       | <i>Asphodelus luteus</i>                                                       | N                          |
| Basilico                       | <i>Ocimum basilicum</i>                                                        | N                          |
| Barba di becco orientale       | <i>Tragopogon orientalis</i>                                                   | N                          |
| Brugo                          | <i>Calluna vulgaris</i>                                                        | N / P                      |
| Buglossa                       | <i>Anchusa azurea</i> / <i>Anchusa italica</i>                                 | N                          |
| Bugola                         | <i>Ajuga reptans</i>                                                           | NP                         |
| Calendula officinalis          | <i>Calendula officinalis</i>                                                   | N / P                      |
| Calendula                      | <i>Calendula arvensis</i>                                                      | P                          |
| Camelina                       | <i>Camelina sativa</i>                                                         | N / P                      |
| Camomilla bastarda             | <i>Anthemis arvensis</i>                                                       | P                          |
| Camomilla dei tintori          | <i>Cota tinctoria</i>                                                          | P                          |
| Campanula agglomerata          | <i>Campanula glomerata</i>                                                     |                            |
| Campanula raponzolo            | <i>Campanula rapunculus</i>                                                    | N / P                      |
| Carota "Open Pollinated" (OP)  | <i>Daucus carota</i> "Open Pollinated" (OP)                                    | N / P                      |
| Cardo                          | <i>Cynara cardunculus</i>                                                      | N / P                      |
| Cardo da lanaioli              | <i>Dipsacus fullonum</i>                                                       |                            |
| Carciofo                       | <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> ( Syn. <i>Cynara scolymus</i> ) | N / P                      |
| Cardo mariano                  | <i>Silybum marianum</i>                                                        | N / P                      |
| Calcatreppola                  | <i>Eryngium campestre</i>                                                      | N                          |
| Celidonia                      | <i>Chelidonium majus</i>                                                       |                            |
| Cicoria "Open Pollinated" (OP) | <i>Cichorium intybus</i> "Open Pollinated" (OP)                                | N / P                      |
| Colza "Open Pollinated" (OP)   | <i>Brassica napus</i> "Open Pollinated" (OP)                                   | N / P                      |
| Damigella                      | <i>Nigella damascena</i>                                                       | N / P                      |
| Dente di leone                 | <i>Leontodon hispidus</i>                                                      | N / P                      |
| Erba medica                    | <i>Medicago sativa</i>                                                         | N / P                      |
| Enula ceppitoni                | <i>Inula viscosa</i>                                                           | P                          |
| Erica                          | <i>Erica</i> spp.                                                              | N / P                      |
| Falsa ortica purpurea          | <i>Lamium purpureum</i>                                                        | N                          |
| Favino                         | <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>                                            | N / P                      |
| Fieno greco                    | <i>Trigonella foenum-graecum</i>                                               | N / P                      |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

|                                 |                                                              |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Fior di cuculo                  | <i>Lychnis flos-cuculi</i>                                   | P     |
| Fiordaliso                      | <i>Centaurea cyanus</i>                                      | N / P |
| Fiordaliso nerastro             | <i>Centaurea nigrescens</i>                                  | NP    |
| Fiordaliso vedovino             | <i>Centaurea scabiosa</i>                                    | N / P |
| Galega                          | <i>Galega officinalis</i>                                    | N / P |
| Ginestra minore                 | <i>Genista tinctoria</i>                                     |       |
| Ginestrino                      | <i>Lotus corniculatus</i>                                    | N / P |
| Girasole Elena                  | <i>Helianthus annuus</i> var. <i>Elena</i>                   | N / P |
| Girasole Peredovick             | <i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>              | N / P |
| Girasole "Open Pollinated" (OP) | <i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>              | N / P |
| Gittaione                       | <i>Agrostemma githago</i>                                    | P     |
| Grano saraceno                  | <i>Fagopyrum esculentum</i>                                  | N / P |
| Lavanda officinale              | <i>Lavandula angustifolia</i>                                | N     |
| Lavanda selvatica               | <i>Lavandula stoechas</i>                                    | N     |
| Lupinella                       | <i>Onobrychis viciifolia</i>                                 | N / P |
| Lupino                          | <i>Lupinus angustifolium</i>                                 | N / P |
| Malva                           | <i>Malva sylvestris</i>                                      | N     |
| Malva alcea                     | <i>Malva alcea</i>                                           | NP    |
| Malva canapina                  | <i>Althea cannabina</i>                                      |       |
| Margherita diploide             | <i>Leucanthemum vulgare</i>                                  | P     |
| Medica lupolina                 | <i>Medicago lupulina</i>                                     | N / P |
| Melilotto bianco                | <i>Melilotus albus</i> / <i>Trigonella alba</i>              | N / P |
| Melilotto comune                | <i>Melilotus officinalis</i> / <i>Trigonella officinalis</i> | N / P |
| Melissa                         | <i>Melissa officinalis</i>                                   | N     |
| Menta selvatica                 | <i>Mentha longifolia</i>                                     | N     |
| Mentastro verde                 | <i>Mentha spicata</i>                                        | N     |
| Mentuccia comune                | <i>Calamintha nepeta</i> (Syn. <i>Satureja calamintha</i> )  | N     |
| Millefoglie                     | <i>Achillea millefolium</i> (gruppo di specie)               |       |
| Origano                         | <i>Origanum vulgare</i>                                      | N     |
| Papavero                        | <i>Papaver rhoeas</i>                                        | P     |
| Piombaggine europea             | <i>Plumbago europaea</i>                                     |       |
| Potentilla recta                | <i>Potentilla recta</i>                                      |       |
| Pratolina                       | <i>Bellis perennis</i>                                       | P     |
| Pratolina autunnale             | <i>Bellis sylvestris</i>                                     |       |
| Radicchiella di Terrasanta      | <i>Crepis sancta</i>                                         | P     |
| Radicchiella dei prati          | <i>Crepis biennis</i>                                        |       |
| Rafano                          | <i>A Armoracia rusticana</i>                                 | N / P |
| Ranunculus acris                | <i>Ranunculus acris</i>                                      |       |
| Ranuncolo bulboso               | <i>Ranunculus bulbosus</i>                                   |       |
| Ravanello selvatico             | <i>Raphanus raphanistrum</i>                                 |       |
| Ravizzone                       | <i>Brassica rapa</i>                                         | N / P |
| Reseda bianca                   | <i>Reseda alba</i>                                           |       |
| Rosmarino                       | <i>Rosmarinus officinalis</i>                                | N     |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

|                              |                                                                           |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rucola selvatica             | <i>Diplotaxis tenuifolia</i>                                              | N / P |
| Santoreggia                  | <i>Satureja montana</i>                                                   | N     |
| Salvia dei prati             | <i>Salvia pratensis</i>                                                   | N     |
| Scarlina                     | <i>Galactites tomentosus</i>                                              |       |
| Sedano selvatico             | <i>Apium graveolens</i>                                                   |       |
| Senape bianca                | <i>Sinapis alba</i>                                                       | P     |
| Senape bruna                 | <i>Brassica juncea</i>                                                    | P     |
| Silene                       | <i>Silene</i> (es.: <i>S.alba</i> , <i>S.vulgaris</i> , <i>S.nutans</i> ) |       |
| Specchio di Venere           | <i>Legousia speculum-veneris</i>                                          | P     |
| Stregonia siciliana          | <i>Stachys italica</i> (Syn. <i>Sideritis italica</i> )                   | N     |
| Sulla                        | <i>Hedysarum coronarium</i>                                               | N / P |
| Tarassaco                    | <i>Taraxacum officinale</i>                                               | N / P |
| Timo                         | <i>Thymus vulgaris</i>                                                    | N     |
| Timo a fascetti              | <i>Thymus longicaulis</i>                                                 |       |
| Timo selvatico               | <i>Thymus serpyllum</i>                                                   | N     |
| Trifoglio incarnato          | <i>Trifolium incarnatum</i>                                               | N / P |
| Trifoglio ladino/bianco      | <i>Trifolium repens</i>                                                   | N / P |
| Trifoglio resupinato/persico | <i>Trifolium resupinatum</i>                                              | N / P |
| Trifoglio rosso              | <i>Trifolium pratense</i>                                                 | N / P |
| Trifoglio sotterraneo        | <i>Trifolium subterraneum</i>                                             | N / P |
| Veccia comune                | <i>Vicia sativa</i>                                                       | N / P |
| Veccia velutata              | <i>Vicia villosa</i>                                                      | N / P |
| Vedovina                     | <i>Scabiosa triandra</i>                                                  | NP    |
| Vedovina maggiore            | <i>Cephalaria transsylvanica</i>                                          | N / P |
| Verbena                      | <i>Verbena officinalis</i>                                                | N     |
| Veronica comune              | <i>Veronica persica</i>                                                   | P     |
| Visnaga comune               | <i>Ammi visnaga</i>                                                       | N     |

**Allegato X**

(articolo 24, comma 1, lett. a) e comma 6)

**Razze individuate da carne o a duplice attitudine**

| <b>Ente Selezionatore</b> | <b>Razze iscritte a LLGG</b> |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Anarb</b>              | Bruna                        |
|                           | Agerolese                    |
|                           | Burlina                      |
|                           | Cabannina                    |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

| <b>Ente Selezionatore</b> | <b>Razze iscritte a LLGG</b>                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | <i>Cinisara</i>                                        |
|                           | <i>Modicana - Siciliana</i>                            |
|                           | <i>Pezzata Rossa d'Oropa</i>                           |
| <b>Anabica</b>            | <i>Marchigiana</i>                                     |
|                           | <i>Romagnola</i>                                       |
|                           | <i>Chianina</i>                                        |
|                           | <i>Maremmiana</i>                                      |
|                           | <i>Podolica</i>                                        |
| <b>Anaborapi</b>          | <i>Piemontese</i>                                      |
| <b>Anaborava</b>          | <i>Valdostana Pezzata Rossa</i>                        |
|                           | <i>Valdostana Pezzata Nera</i>                         |
|                           | <i>Valdostana Castana</i>                              |
| <b>Anaga</b>              | <i>Grigio Alpina</i>                                   |
|                           | <i>Pinzgauer</i>                                       |
|                           | <i>Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà</i> |
| <b>Anapri</b>             | <i>Pezzata Rossa Italiana</i>                          |
| <b>Anare</b>              | <i>Rendena</i>                                         |
| <b>Anaborare</b>          | <i>Modenese - Bianca Val Padana</i>                    |
|                           | <i>Varzese-Ottonese-Tortonese</i>                      |
| <b>Anacoli</b>            | <i>Charolaise</i>                                      |
|                           | <i>Limousine</i>                                       |
|                           | <i>Aberdeen-Angus</i>                                  |
|                           | <i>Calvana</i>                                         |
|                           | <i>Garfagnina</i>                                      |
|                           | <i>Sarda</i>                                           |
|                           | <i>Sardo Bruna</i>                                     |
|                           | <i>Sardo Modicana</i>                                  |
|                           | <i>Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana</i>             |
|                           | <i>Pontremolese</i>                                    |
|                           | <i>Blonde d'Aquitaine</i>                              |
|                           | <i>Highland</i>                                        |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

| <b>Ente Selezionatore</b> | <b>Razze iscritte a LLGG</b> |
|---------------------------|------------------------------|
|                           | <i>Angler</i>                |
|                           | <i>Aubrac</i>                |
|                           | <i>Beefmaster</i>            |
|                           | <i>Dexter</i>                |
|                           | <i>Salers</i>                |
|                           | <i>Wagyu</i>                 |



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252**

**Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.**

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022, ha introdotto norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC 2023-2027 (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il 31 dicembre 2021, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», l'Autorità di gestione italiana ha notificato alla Commissione europea il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di cui al regolamento di base e redatto conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. Il piano è stato adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31 marzo 2022 e infine approvato con la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

Il presente provvedimento, nell'abrogare le disposizioni nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalità di applicazione dei pagamenti diretti previsti nel Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.

Le principali novità, rispetto alle disposizioni nazionali di attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate nell'articolo 3, di attività agricola, che comprende anche la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di superficie agricola che comprende anche i sistemi agroforestali, la definizione di ettaro ammissibile, alcune definizioni (ClassyFarm, Dose Definita Die, Banca dati delle anagrafi zootecniche, detentore, responsabile del pascolo) funzionali al pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali; la deroga relativa al possesso dei requisiti previsti per l'agricoltore in attività (articolo 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro; i requisiti di formazione/competenza previsti per i giovani agricoltori (articolo 5); i requisiti di età e di formazione/competenza stabiliti per i nuovi agricoltori (articolo 6); l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la copertura dai danni per eventi catastrofali (articolo 9); sostituzione del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente con il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, l'introduzione di un tetto al valore dei diritti all'aiuto, di nuove regole di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale (Capo II Sezione 1); l'introduzione del sostegno redistributivo complementare al reddito per la



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

sostenibilità, destinato agli agricoltori in attività che hanno diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili di cui pagabili al massimo 14 ettari (articolo 14); la sostituzione del pagamento per i giovani agricoltori il cui importo unitario era determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori con importo unitario uguale per tutti (articolo 15); l'introduzione di pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II, Sezione 3); l'introduzione di nuovi requisiti e misure per il sostegno accoppiato al reddito (Capo III), quali, tra i più rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG, l'impiego di semente certificata, l'impegno di talune produzioni in contratti con l'industria, il sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati, il sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG.

### ONERI ELIMINATI

Il presente decreto sostituisce il decreto 7 giugno 2018 e, pertanto, anche gli analoghi oneri.

### ONERI INTRODOTTI

#### Denominazione dell'onere

1. Riferimento normativo interno: Articoli 5, 6 e 15
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

#### Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Rispetto alla PAC 2015-2022, la definizione di giovane agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto, si rivolge a coloro che sono in possesso di adequati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli di studio o esperienza lavorativa. Tali requisiti dovranno essere in possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono *mutatis mutandi* anche per il nuovo agricoltore.

#### Denominazione dell'onere

2. Riferimento normativo interno: Articolo 11
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

o Documentazione da conservare

o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1 marzo 2021.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III.

Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'organismo pagatore competente, precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per le parcelle agricole interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati, la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.

Denominazione dell'onere

3. Riferimento normativo interno: Articolo 12
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, l'agricoltore, per accedere alla riserva nazionale, deve presentare una domanda per i nuovi diritti all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni e sessanta anni (il limite massimo di età era 65 anni per la PAC 2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

Denominazione dell'onere

4. Riferimento normativo interno: Articolo 13
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale.

La novità consiste nel fatto che i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.

Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

### Denominazione dell'onere

5. Riferimento normativo interno: Articolo 16
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Per beneficiare dei pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) è necessario indicarlo nella domanda unica.

I pagamenti per gli eco-schemi, i cui importi unitari sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero di UBA e di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

### Denominazione dell'onere

6. Riferimento normativo interno: Articolo 17
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Il pagamento, articolato su due livelli, spetta all'agricoltore in attività che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, indicare in domanda unica se aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

Denominazione dell'onere

7. Riferimento normativo interno: Articolo 18
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività devono indicare in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, da attuarsi anche mediante divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno.

Denominazione dell'onere

8. Riferimento normativo interno: Articolo 19
- o **Comunicazione o dichiarazione**
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna ad effettuare la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu quo senza convertirlo in sistemi più intensivi. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

9. Riferimento normativo interno: Articolo 20
- o **Comunicazione o dichiarazione**
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, inserendo nel ciclo di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo, con interrimento dei residui colturali e divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

10. Riferimento normativo interno: Articolo 21

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o Documentazione da conservare

o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo, con divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari.

Denominazione dell'onere

11. Riferimento normativo interno: Articolo 22

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o Documentazione da conservare

o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica.

Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Denominazione dell'onere

12. Riferimento normativo interno: Articolo 23, comma 1, lettera a)  
o **Comunicazione o dichiarazione**  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio, articolato in due livelli, spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) associata ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per il livello 2.

Denominazione dell'onere

13. Riferimento normativo interno: Articolo 24, comma 2  
o **Comunicazione o dichiarazione**  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Denominazione dell'onere

14. Riferimento normativo interno: Articolo 26, comma 3  
o Comunicazione o dichiarazione  
o Domanda  
o **Documentazione**  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

15. Riferimento normativo interno: Articolo 27

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o **Documentazione**

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

16. Riferimento normativo interno: Articolo 28

o Comunicazione o dichiarazione

o Domanda

o **Documentazione**

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### 17. Riferimento normativo interno: Articolo 29

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o **Documentazione**
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. I contratti sono allegati alla domanda unica.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

### 18. Riferimento normativo interno: Articolo 30

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o **Documentazione**
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2025-2022, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce e il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione, impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei produttori riconosciuta (rispetto alla PAC 2015-2022 non sono ammessi i contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori).

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

19. Riferimento normativo interno: Articolo 31

o **Comunicazione o dichiarazione**

o Domanda

o Documentazione

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il sostegno accoppiato è concesso agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli.

Denominazione dell'onere

20. Riferimento normativo interno: Articolo 32

o **Comunicazione o dichiarazione**

o Domanda

o Documentazione

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il sostegno è concesso agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Denominazione dell'onere

21. Riferimento normativo interno: Articolo 33
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o **Documentazione**
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.